



L'impatto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, per favorire la tutela e l'inclusione sociale dei giovani e rafforzare il contrasto all'emergente fenomeno della criminalità minorile

A

seguito dei gravissimi episodi compiuti da minori avvenuti nel periodo estivo in contesti degradati del territorio nazionale, e segnatamente di quelli avvenuti nel centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano, il governo ha varato con il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123¹, importanti norme allo scopo di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità minorile ma soprattutto per fronteggiare situazioni di degrado², vulnerabilità sociale e disagio giovanile, introducendo, inoltre, urgenti disposizioni in tema di misure cautelari, misure di prevenzione e procedimento penale minorile e di contenimento dell'elusione scolastica³, nonché per la tutela dei minori vittime di reato, anche in relazione allo spazio cibernetico. Senza dubbio un innovativo strumento d'azione per le Forze di Polizia è rappresentato dall'applicazione anche ai minori di 18 anni⁴, ma che comunque abbiano

compiuto i 14, sia dell'ordine di allontanamento⁵ che del Daspo urbano. Il primo provvedimento è emesso dall'organo accertatore nell'ambito delle misure di tutela del decoro di particolari luoghi⁶ mentre il c.d. "Daspo Urbano" ovvero il divieto di accesso a particolari aree della città, è disposto dal Questore.

Tali provvedimenti unitamente all'estensione anche ai minori dell'ambito di applicabilità del provvedimento, del divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi (*art. 13 del decreto legge n. 14 del 2017*), sempre emesso dal Questore, nei confronti dei soggetti denunciati/condannati per tutte le fattispecie di reato in tema di stupefacenti (*ex art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*) tendono a prevenire le condotte antisociali ed in definitiva la commissione di reati da parte di minori che manifestano dei comportamenti a rischio. La norma, inoltre, rende applicabile tale misura anche in relazione a scuole, università e aree limitrofe, semplificando altresì i presupposti di applicazione della stessa prevenendo la possibilità di adottare tale provvedimento "quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità" unitamente alla possibilità di applicare anche alcune misure accessorie che possono essere disposte dal Questore quali ad esempio: l'obbligo di presentarsi presso gli uffici/comandi di polizia, l'obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro una determinata ora, o il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, al fine di ottimizzare le esigenze di prevenzione nei confronti dei soggetti minori a rischio. Il provvedimento normativo, inoltre, inasprisce le pene per chi infrange tali divieti, prevedendo la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro. In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il provvedimento del divieto di accesso ai citati luoghi⁷

può, ora, essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

Si amplia⁸, inoltre, la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto, oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall'autorità giudiziaria ovvero condannate anche con sentenza non definitiva.

La misura⁹ può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere ed anche in questo caso, la norma aumenta le pene per chi infrange tali divieti¹⁰. Altra fondamentale innovazione del decreto legge 123 del 2023 è l'estensione anche ai soggetti minori di 18 anni, ma che, comunque, abbiano compiuto 14 anni, dell'applicabilità dell'avviso orale. Tale importante provvedimento amministrativo dell'autorità di Pubblica Sicurezza, ricordiamo, può essere irrogato quando una persona per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene che viva, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e sia dedita alla commissione di reati, i quali offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. In tali casi, per l'irrogazione, una volta definita l'istruttoria da parte dell'organo di polizia procedente, il Questore provvederà a convocare il minore unitamente ad almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale¹¹. La norma, inoltre, consente al Questore di proporre al Tribunale nei confronti dei soggetti "avvisati oralmente", che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio o inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, l'applicazione (per una durata non superiore a due anni) del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo sia servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Il giudice deve provvedere, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, anche a individuare le modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento¹².

In questo ambito oltre che introdurre norme per favorire l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative tese ad orientarli sui pericoli di un uso disinvolto dei social media, vengono dettate, all'articolo 13, disposizioni per la tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici, tutto ciò nella considerazione che è di fatto innegabile la capacità di condizionamento in negativo di particolari contenuti altamente antisociali presenti nel web¹³. Si prevede, in concreto, l'obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura di tali servizi¹⁴ ed, anche, oneri informativi in capo ai

produttori di apparati, i quali saranno tenuti a informare l'utenza circa la possibilità e l'importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite.

Sempre nell'ottica di implementare la prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si prevede, all'articolo 5, comma 2 del decreto legge, anche una nuova tipologia di ammonimento del Questore, per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni (quindi anche non imputabili), che commettano fatti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Introducendo tale figura di ammonimento, analogo a quello previsto in materia di atti persecutori, si tende a bloccare la ripetizione, prima della proposizione della querela o della presentazione della denuncia, di alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni (minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14), nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). Sono state introdotte anche importanti modifiche nel procedimento penale minorile¹⁵ prevedendo l'accompagnamento¹⁶ presso gli uffici della polizia giudiziaria anche del minore colto in flagranza di un delitto non colposo, punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, anziché 5 anni, nonché, indipendentemente dalla soglia edittale, per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f) (*lesioni personali*), g) (*furto*), h) (*danneggiamento aggravato*), m) (*alterazioni di armi e fabbricazione di esplosivi*) del codice di procedura penale, ovvero, per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale (*porto abusivo di armi*) o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110 (*porto di armi/oggetti atti a offendere*).

Sempre in relazione ai procedimenti penali che riguardano i minori¹⁷ sono state previste misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale finalizzate ad anticiparne adeguatamente l'azione di contrasto. Nell'ambito dei delitti di associazione di tipo mafioso anche straniera (*articolo 416-bis c.p.*) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*articolo 74 del d.p.r. n. 309 del 1990*) si prevede, infatti, che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero informi immediatamente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, in tema di legittimazione ad agire (*come ad esempio, la decadenza dalla potestà genitoriale, l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e l'allontanamento del genitore o convivente*). Merita, infine, accennare all'introduzione del nuovo percorso di rieducazione del minore¹⁸ il quale prevede che, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifici al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, sulla base di un programma rieducativo. Il percorso di reinserimento

prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili, o la collaborazione a titolo gratuito con enti no-profit, ovvero lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. Di conseguenza, in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, dichiarando l'estinzione del reato, mentre, in caso di esito negativo dell'attività svolta dal minore, rimette gli atti al P.M. per la prosecuzione del procedimento. In conclusione il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 contiene un ampio spettro di misure amministrative e penali in grado di operare efficacemente, sia sul piano preventivo che repressivo, per permettere agli operatori delle forze di polizia, e delle autorità preposte di agire con maggiore incisività verso gli obiettivi di un rafforzamento in concerto della tutela e l'inclusione sociale dei giovani¹⁹ ed al tempo stesso di rafforzare il contrasto all'emergente fenomeno della criminalità minorile.

***Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri**

Note

1- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216, del 15 settembre 2023 che all'articolo 4, aumenta anche le pene edittali previste per i reati in materia di armi, di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110, e per la violazione di cui all'articolo 699 del codice penale in tema di porto abusivo di armi. In tema di stupefacenti, viene aumentata la pena edittale massima prevista dall'articolo 73, comma 5 (ipotesi di "lieve entità") del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (elevata da quattro a cinque anni).

2 - Tra i quali spicca il piano straordinario per gli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo polivalente ex Delphinia del Comune di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi anche alle attigue pertinenze. A tal fine, il Commissionario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici e alle funzioni di supporto tecnico-operativo previste all'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. 77/2021, e contemplate nell'ambito degli investimenti pubblici legati al PNRR e ai fondi europei, al fine di sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e di accelerarne l'attuazione.

3 - Potenziando i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico, si introduce una nuova fattispecie di reato l'art. 570-ter c.p. per i casi di elusione (con l'abrogazione della fattispecie contravvenzionale dell'articolo 731 del codice penale dell'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). Nell'ipotesi di dispersione assoluta, quando il minore non sia mai iscritto a scuola, nonostante l'ammonimento, si introduce la pena fino a due anni di reclusione a carico del responsabile dell'inadempimento dell'obbligo scolastico. Nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l'obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione, prevedendo inoltre, per i soggetti che violano l'obbligo, la perdita del diritto di percepire l'assegno di inclusione.

4 - In tal caso il provvedimento sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore

5 - Già disciplinato dagli articoli 9 e 10 del decreto legge n. 14 del 2017 per cui l'ordine di allontanamento è emesso dal Sindaco, attraverso gli agenti e funzionari della polizia municipale, mentre il divieto di accesso viene disposto dal Questore.

6 - Un provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, valido per un massimo di 48 ore, nei confronti di chi ha commesso una determinata infrazione amministrativa, introdotto dalla legge al fine di contrastare illeciti commessi in determinate occasioni e, soprattutto, in specifici ambienti.

7 - Il cosiddetto "Daspo Willy" contro la movida violenta, di cui all'art. 13-bis del decreto legge n. 14 del 2017).

8 - Divieto di accesso a locali/esercizi pubblici articolo 3, comma 1, lett. c).

9 - Peraltro la durata della misura è aumentata da 1 anno a 3 anni.

10 - Viene inasprita la disciplina del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, stabilendo la durata minima, non inferiore a 6 mesi, e la durata massima, non superiore a 4 anni, aumentando altresì la sanzione nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento (punita, ora, con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro).

11 - Gli effetti della citata misura di prevenzione, comunque, cessano al compimento della maggiore età.

12 - È stata anche prevista (art. articolo 5, comma 8) una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 euro a 1.000 euro, per il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, quando risulta inadempiente a tali obblighi di sorveglianza o di quelli educativi, che sarà emessa dal Prefetto, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

13 - Nel 2021 vi è stato un aumento del 70% dei reati di pedopornografia e di adescamento online; si abbassa ancora l'età media, a 9 anni, delle vittime agganciate sulle app di gioco da adulti senza scrupoli. Per far fronte a questa recrudescenza dal 2021 è operativo il Centro anticrimine minori on line (Cam.On) che assicura un servizio 24 ore al giorno 7 giorni su 7, per contrastare questi tipi di fenomeni in tempo reale, raccogliendo le segnalazioni provenienti dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, stabilendo una rete di protezione ben ramificata, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente. Peraltro negli ultimi 5 anni i minori denunciati per aver commesso reati online è cresciuto del 213%, vi sono sempre più giovani che fanno circolare immagini sessuali, si scambiano file pornografici e immagini di abusi sessuali, insultano e denigrano compagni e conoscenti.

14 - A regime, si prevede, inoltre, l'obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

15 - Per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia edittale di applicabilità ai minorenni (che abbiano compiuto 14 anni) scende da 5 a 4 anni. Viene invece abbassata, da 9 anni a 6 anni, la pena edittale massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi, che possono essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi di reato, a prescindere dal limite edittale (furto aggravato, reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti). Anche i termini di durata delle misure cautelari, inferiori rispetto a quelli dei maggiorenni, sono stati inaspriti, riducendoli solo di un terzo, per i reati commessi da minori degli anni diciotto, e solo della metà, per quelli commessi da minori degli anni sedici. Infine, è stata introdotta l'applicabilità della custodia cautelare anche nel caso in cui il minore imputato si sia dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

16 - Misura che consente il trattenimento per il tempo strettamente necessario, non oltre 12 ore, del minore, sino alla sua consegna, al soggetto esercitante la responsabilità genitoriale.

17 - Per quel che concerne, invece, l'esecuzione della pena, si introduce la possibilità che il direttore dell'istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza la nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile all'istituto penitenziario per adulti, nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni, che abbia commesso il reato da minorenni, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Lo stesso provvedimento può essere applicato al detenuto che ha compiuto 21 anni, nel caso in cui compia, alternativamente, una delle predette condotte.

18 - Che con l'articolo 8, comma 1, lett. B, del decreto viene introdotto l'articolo 27-bis al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, che disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni.

19 - Secondo il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale nel 2022 i reati che vedono come vittime minori sono stati 6.857, con un più 10% rispetto dal 2021, quando il dato aveva superato per la prima volta quota 6mila. La massima parte dell'aumento si concentra nel segmento delle violenze sessuali, cresciute del 27% in un anno, passando da 714 nel 2021 a 906 nel successivo, con un l'89% di vittime costituito da bambine e ragazze, in soli dieci anni, dal 2012 al 2022 i crimini a danni di più giovani sono aumentati del 34%.